



**COMUNICATO UFFICIALE N. 276**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 298/AA al n. 306/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 298/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 188 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gracjan SZYSZKA, e della società FC VADO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gracjan SZYSZKA, calciatore, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi allenato nel corso del ritiro precampionato con il FC Vado nonostante avesse sottoscritto, nella stagione 2022/23, un accordo economico di durata biennale e come tale risultasse ancora tesserato con il FC Matese, circostanza nota e comunque ammessa dal calciatore. Per avere lo stesso calciatore partecipato ad almeno due amichevoli con la predetta società, ancora in costanza di tesseramento con il FC Matese, alla quale perveniva certificato attestante presunta indisponibilità per asseriti motivi di salute del calciatore;

FC VADO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gracjan SZYSZKA, e dal Sig. Franco Adelio Tarabotto, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC VADO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Gracjan SZYSZKA, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC VADO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 299/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 220 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Midade Owusu DOKYI, e della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, avente ad oggetto la seguente condotta:

MIDADE OWUSU DOKYI, calciatore richiedente il tesseramento per la G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 24.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Midade Owusuha Dokyi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Midade Owusu DOKYI, e dal Sig. Luigi Antonio Mazzea, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il sig. Midade Owusu DOKYI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSD ISOLA CAPO RIZZUTO 1966;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 300/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 485 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo AVERSA e Mattia ZEPPIERI, e della società ASD NUOVA AURORA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LORENZO AVERSA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Aurora, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara *ASD Atletico Zagarolo 2020 - ASD Nuova Aurora* del 3.12.2023, valevole per il Campionato Under 15 provinciali della Delegazione Provinciale di Frosinone, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri dell'arbitro che ha diretto l'incontro nonché, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, pubblicando in data 3.12.2023, sulla pagina "commenti" del sito "Tuttocampo", espressioni offensive;

MATTIA ZEPPIERI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Aurora, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara *ASD Atletico Zagarolo 2020 - ASD Nuova Aurora* del 3.12.2023, valevole per il Campionato Under 15 provinciali della Delegazione Provinciale di Frosinone, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri dell'arbitro che ha diretto l'incontro nonché, per l'effetto e più in generale, anche quelli propri della classe arbitrale nel suo complesso intesa, pubblicando in data 3.12.2023, sulla pagina "commenti" del sito "Tuttocampo", espressioni offensive;

ASD NUOVA AURORA, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Aversa e Mattia Zeppieri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Lorenzo AVERSA e Mattia ZEPPIERI, e dal Sig. Rocco Fratarcangeli, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA AUORA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il sig. Lorenzo AVERSA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel Campionato di competenza per il sig. Mattia ZEPPIERI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD NUOVA AURORA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 301/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo BETTINI, e della società ASD S. ANDREA CONCESIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO BETTINI, all'epoca dei fatti direttore generale tesserato per la società A.S.D. S. Andrea Concesio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale responsabile incaricato dalla società di appartenenza per l'acquisizione e la verifica delle certificazioni di idoneità all'attività sportiva dei calciatori tesserati, consentito e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2022 - 2023, al calciatore sig. Pietro Baraggiola di svolgere l'attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

ASD S. ANDREA CONCESIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Matteo Bettini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BETTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD S. ANDREA CONCESIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo BETTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD S. ANDREA CONCESIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 302/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO e Massimo CONFORTINI, e della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PAOLO CECECOTTO, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filippini Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell'art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente;

MASSIMO CONFORTINI, all'epoca dei fatti Segretario tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filippini Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol. D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell'art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato, relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente;

POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Cececotto Paolo Antonio e Confortini Massimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Paolo CECECOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO, e dal Sig. Massimo CONFORTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo CONFORTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA' DI CIAMPINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 303/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 148 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Gabriele Ottavio TESSARI e Massimo FRANCHETTO, e della società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, avente ad oggetto la seguente condotta:

GABRIELE OTTAVIO TESSARI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro Sambonifacese 1921, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso subordinato il trasferimento in prestito alla ASD Albaredonco dei calciatori sigg.ri Ceconato Daniel e Feltre Filippo al raggiungimento di un accordo con tale società per l'utilizzo del loro campo di gioco;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 108 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pro Sambonifacese 1921, consentito e comunque non impedito al sig. Massimo Franchetto, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata, di richiedere al direttore sportivo della USD Longare Castagnero il pagamento dell'importo di euro 3.000,00 per il trasferimento presso tale società del calciatore sig. Guarda Kevin, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, od in alternativa il pagamento della somma di euro 1.500,00 per il prestito temporaneo;

MASSIMO FRANCHETTO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 108 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, richiesto al direttore sportivo della USD Longare Castagnero il pagamento dell'importo di euro 3.000,00 per il trasferimento presso tale società del calciatore sig. Guarda Kevin, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, od in alternativa il pagamento della somma di euro 1.500,00 per il prestito temporaneo;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 108 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale dirigente tesserato per la ASD Pro Sambonifacese 1921, proposto alla sig.ra Venzo Maria, allenatore tesserato per tale società all'epoca dei fatti e madre del calciatore sig. Guarda Kevin, di rinunciare alla somma di circa euro 750,00 a lei dovuta quale rimborso spese dalla società ASD Pro Sambonifacese 1921, per ottenere lo svincolo del proprio figlio;

ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Gabriele Ottavio Tessari e Massimo Franchetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gabriele Ottavio TESSARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921, e dal Sig. Massimo FRANCHETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele Ottavio TESSARI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Massimo FRANCHETTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD PRO SAMBONIFACESE 1921;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 304/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e della società ASD TORRI IN SABINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

LIHUE ALEJANDRO LEGUIZAMON, calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Torri in Sabina ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse di tale società, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.7.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Torri in Sabina, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD TORRI IN SABINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Leguizamon Lihue Alejandro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e dal Sig. Fabrizio Del Bianco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TORRI IN SABINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Lihue Alejandro LEGUIZAMON, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD TORRI IN SABINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 305/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro PROFILI, Claudio CICCHI, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO PROFILI, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine la gara Jesina - Civitanovese disputata il 17.12.2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un'intervista pubblicata in pari data dalla testata giornalistica online "www.vallesina.tv", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro sopra indicato;

CLAUDIO CICCHI, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine la gara Jesina - Civitanovese disputata il 17.12.2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un'intervista pubblicata in pari data dalla testata giornalistica online "www.vallesina.tv", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro dell'incontro sopra indicato;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mauro Profili e Claudio Cicchi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro PROFILI, Claudio CICCHI, e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro PROFILI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig.

Claudio CICCHI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 306/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 79 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo GIOVANNINI, Sabatino SELVAGGIO, Filippo GUCCIONE, e della società AREZZO SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO GIOVANNINI, all'epoca dei fatti Direttore Generale e Responsabile dell'area Tecnica, tesserato per la società SS Arezzo SRL con potere di firma, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 95 bis, comma 2 e 117 comma 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso in data 8 giugno 2023, incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il calciatore Filippo Guccione, e raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserarlo con la società SS Arezzo SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024, pubblicando poi in pari data la notizia di aver raggiunto l'accordo con il calciatore sul sito ufficiale della SS Arezzo SRL, nonostante lo stesso fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024;

SABATINO SELVAGGIO, all'epoca dei fatti Amministratore delegato tesserato per la società SS Arezzo SRL con potere di firma, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 95 bis, comma 2 e 117, comma 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso in data 8 giugno 2023, incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il calciatore Filippo Guccione, e avendo saputo che era stato raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserare il predetto calciatore con la società SS Arezzo SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024, decideva di pubblicare poi in pari data la notizia che era stato raggiunto l'accordo con il calciatore, sul sito ufficiale della SS Arezzo SRL, nonostante lo stesso fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024;

FILIPPO GUCCIONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Mantova 1911 SRL, in violazione del disposto di cui all' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in data 8 giugno 2023 incontrato presso la sede della società SS Arezzo SRL, il Direttore Generale e Responsabile dell'area tecnica della predetta società, sig. Paolo Giovannini, e raggiunto un accordo economico biennale al fine di tesserarsi con la società SS Arezzo Srl per la Stagione Sportiva 2023-2024 , nonostante fosse in pendenza di tesseramento con la società Mantova 1911 SRL per la Stagione Sportiva 2023-2024;

SS AREZZO SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Paolo Giovannini e Selvaggio Sabatino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo GIOVANNINI, Sabatino SELVAGGIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società SS AREZZO SRL e Filippo GUCCIONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione dell'ammenda di € 4.500 (quattromilacinquecento/00) per il Sig. Paolo GIOVANNINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sabatino SELVAGGIO, dell'ammenda di € 200 (duecento/00) per il Sig. Filippo GUCCIONE e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società SS AREZZO SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina